



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Perugia

N. 9066/07 R.G.N.R. Mod. 21

***RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE  
DI MISURE CAUTELARI  
(artt. 273 e segg. c.p.p.)***

\*\*\*\*\*

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento penale n. 9066/07 R.G.N.R. (Mod. 21), a carico di **Guede Rudi Hermann**, nato a Agou (Costa d'Avorio) il 25.12.1986, res. in Lecco, Via Galileo Galilei, dom.to in Perugia, Via del Canerino n. 26, detto "Il Barone"

Indagato, unitamente a **Amanda Knox**, **Sollecito Raffaele** e **Diya Lumumba**, in atti generalizzati

**in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575 - 576 n. 5) c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, in atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale.**

**Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007**

Rilevato che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del **Guede**, anche alla luce della norma di cui all'art. 11 l. n. 63/2001, poiché, **alla luce dell'informativa in data 16.11.07 della Squadra Mobile che si allega**, è emerso che:

1. il Servizio di Polizia Scientifica di Roma ha accertato che **l'impronta palmare rilevata sul cuscino della vittima corrisponde proprio al Guede**, già conosciuto ed indicato nel verbale di s.i. del 4.11.07 da Bonassi Stefano Dario il quale ha dichiarato che tra le persone che hanno frequentato la casa di Via della Pergola n. 7 vi era anche un ragazzo soprannominato "Il Barone", di origine "sudafricana" che provava una forte attrazione per Amanda e che una notte, trovandosi in stato di ubriachezza, aveva dormito sul water, dopo aver defecato senza scaricare il water, *particolare questo che coincide con il rinvenimento del water*

4

dell'appartamento di Amanda, Meredith e delle altre e sul quale il Sollecito e Amanda hanno reso dichiarazioni in totale contrasto con quanto accertato in sede di sopralluogo;

2. è risultato che il domicilio perugino del **Guede** risulta essere contiguo a quello del Sollecito e vicino al luogo di rinvenimento dei due cellulari in uso a Meredith;

3. in data odierna, si è appreso dalla padrona di casa che il **Guede** s'è allontanato dal suo domicilio perugino pochi giorni dopo il delitto.

Rilevato che sussistono specifiche ed inderogabili esigenze, attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede, in relazioni a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova: se lasciato libero, il **Guede**, già allontanatosi dopo il delitto, potrebbe ragionevolmente inquinare il materiale probatorio e sussistono, pertanto, le condizioni di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p.;

Rilevato che l'indagato si è, come s'è detto, allontanato da Perugia immediatamente dopo il delitto e sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga anche all'estero, poiché trattasi di extracomunitario senza stabile radicamento sul territorio e, stante l'estrema gravità del fatto, potrebbe essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione, a norma della let. b) dello stesso art. 274 c.p.p.;

Rilevato che, per specifiche modalità e circostanze di fatto, desunte dalla efferatezza dello delitto e dall'agonia in cui è stata lasciata la vittima e per la personalità dell'indagato, desunta dalla rapida fuga dopo il delitto, lontano da Perugia, sussiste il concreto pericolo che l'indagato commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede;

Rilevato che la pena prevista nel massimo per il reato per cui si procede consente l'applicazione delle misure coercitive, a norma dell'art. 280 c.p.p. e che, trattandosi di custodia cautelare in carcere, è prevista, per il reato per cui si procede, la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;

Rilevato che la misura cautelare della custodia in carcere appare l'unica idonea a garantire, nella fattispecie, le esigenze cautelari, poiché idonea a recidere qualsivoglia legame esterno dell'indagato e possibili rapporti con i complici;

PQM

Visti gli artt. 273 e segg. c.p.p.

**CHIEDE**

che il GIP del Tribunale di Perugia voglia emettere, nei confronti di **Guede Rudi Hermann**, nato a Agou (Costa d'Avorio) il 25.12.1986, res. in Lecco, Via Galileo Galilei, dom.to in Perugia, Via del Canerino n. 26, detto "Il Barone" la misura cautelare della custodia in carcere.

**Chiede, inoltre, sin da ora, la revoca della custodia cautelare alla scadenza dei**

**termini massimi previsti dall'art. 303 c.p.p., con le modifiche introdotte dal D.L. n. 341 /2000, conv. con mod. nella l. 19.01.2001 n. 341** (vale a dire entro mesi tre - sei - anni uno, nell'ipotesi di cui al primo comma lett. a) dell'art. 303 c.p.p. ; mesi sei - anni uno - anni uno e mesi sei, nell'ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma dello stesso art. 303 c.p.p.; mesi nove - anni uno - anni uno e mesi sei, nell'ipotesi di cui alla lett. c) del primo comma dello stesso art. 303 c.p.p. e quelli di cui alla lett. d) dello stesso primo comma dell'art. 303 c.p.p. e, in ogni caso, quelli di cui al quarto comma dello stesso art. 303 c.p.p.).

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per la trasmissione al Sig. Procuratore per il prescritto assenso.

Perugia, 16 novembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO  
(Dr. Giuliano Mignini sost.)

